



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Prot. n. 14065

ORDINANZA N.2 DEL 30 LUGLIO 2021

Oggetto: Ordinanza in materia di protezione civile, ai sensi dell'art.8 della L.R.3/1989 e s.m.i., in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi boschivi e d'interfaccia nel territorio della Regione Sardegna.

IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, recante "Interventi in materia di protezione civile", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2020-2022. Aggiornamento 2021" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 22/19 del 17 giugno 2021;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 31/1 del 25.07.2021 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 3/1989 e s.m.i., lo stato di emergenza regionale in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi boschivi e d'interfaccia nel territorio della Regione Sardegna;
- CONSIDERATO che in diverse aree della Sardegna, ma in particolare nei Comuni del Montiferru e della Planargia, sono intervenuti contemporaneamente tutti gli elicotteri regionali, 8 canadair della flotta aerea nazionale e 4 canadair attivati attraverso il Meccanismo unionale, oltre al personale e ai mezzi del Corpo forestale e di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

vigilanza ambientale, dell’Agenzia Forestas, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, delle Organizzazioni di volontariato, delle Compagnie barracellari e delle altre strutture operative locali, impegnati per il controllo degli incendi e l’assistenza alla popolazione anche di notte;

PRESO ATTO del proseguo delle attività di lotta agli incendi boschivi, oltre a quelle di bonifica, nei territori già colpiti dagli incendi, che vedono impegnate tutte le strutture operative provenienti anche da altri territori e i mezzi della flotta aerea regionale e nazionale;

CONSIDERATO che sono tutt’ora attivi i Centri operativi (COC) dei Comuni interessati, oltre ai Centri operativi provinciali (COP) e alla Sala operativa regionale (SOUP), in costante raccordo con la Sala Situazioni Italia, per il coordinamento e monitoraggio degli eventi in corso e delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, e per l’individuazione delle azioni da intraprendere a supporto dei Sindaci e delle comunità locali;

CONSIDERATO inoltre, che i predetti eventi hanno determinato una situazione di criticità che necessita di un coordinamento degli interventi urgenti e di soccorso;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 3/1989 e s.m.i., il Presidente della Regione durante lo stato di emergenza di rilievo regionale provvede mediante ordinanze di protezione civile, adottate in deroga alla normativa regionale e finalizzate al coordinamento dell’attuazione degli interventi;

RITENUTO necessario e urgente far ricorso ai poteri straordinari sopra richiamati per poter fronteggiare al meglio l’attuale situazione di emergenza in atto in deroga alla vigente normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, L.R. n. 3/1989 e s.m.i., al fine di coordinare l’attuazione delle ordinanze di protezione civile, il Presidente della Regione può delegare il Direttore generale della protezione civile che opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che il Direttore generale della protezione civile, in accordo con il Presidente e l'Assessore della difesa dell'ambiente, ha convocato già dal pomeriggio del 24 luglio 2021 i rappresentanti delle principali strutture operative del Comitato operativo regionale (Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Agenzia Forestas, Vigili del Fuoco e Rappresentanza regionale del volontariato di protezione civile), integrato con ulteriori componenti nelle giornate successive;

RITENUTO necessario delegare il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna per proseguire nel coordinamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza regionale, dichiarata con deliberazione della Giunta regionale n. 31/1 del 25.07.2021 in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi boschivi e d'interfaccia nel territorio della Regione Sardegna;

RITENUTO di dover emanare la presente ordinanza,

ORDINA

ART. 1) Il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna è delegato al coordinamento degli interventi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza, dichiarata con deliberazione della Giunta regionale n. 31/1 del 25.07.2021 in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi boschivi e d'interfaccia nel territorio della Regione Sardegna, con possibilità di provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile, ai sensi dell'art. 8 comma 1, della L.R. n. 3/1989 e s.m.i., nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente.

ART. 2) Sono confermate le competenze attribuite alle strutture operative regionali, nazionali e locali dal "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2020-2022. Aggiornamento 2021" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 22/19 del 17 giugno 2021.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas